

Avv. Mariaconcetta MILONE
Via Roma, 67 72022 LATIANO
Via A. Diaz, 77/A 72017 OSTUNI
Tel. 393/2837025 Fax 0831 17 01 237
milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
ISTANZA EX ART. 669 DUODECIES C.P.C.

DE LEONARDIS Stefania nata a Brindisi il 28/10/1973 residente in Via dell'Arancio Sant'Elia, Trepuzzi (LE) C.F.: DLNSFN73R68B180P, **GIOIA Carlo** nato a Cisternino (Br) il 16/05/87 residente in Viale Francia 63 Brindisi C.F.: GIOCRL87E16C741Z, **MURI Roberta** nata a Mesagne il 20/08/1994 residente in Via Vincenzo Baldari, Latiano (BR) C.F.: MRURRT94M60F152E, **PICCIRILLO Antonella** nata a Bari il 27/02/80 residente in Via Dott. A. Barnaba Ostuni C.F.: PCCNNL80B67A662S con domicilio eletto in Ostuni via A. Diaz n. 77/A, presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Milone, C.F.: MLNMCN81A42G187K, PEC: milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it, fax n. 0831/1701237, che li rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588) in persona del Ministro p.t., **AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA**, in persona del Dirigente pro tempore **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA** (80018500829), in persona del Direttore Generale pro tempore, come in atti rappresentato e difeso.

PER L'ATTUAZIONE

dell'ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 10467/2022 del 06/05/2022 RG n. 1216/2022 Tribunale di Messina emessa *inter partes*

PREMESSO CHE

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., gli istanti hanno chiesto che fosse riconosciuto il valore abilitante del titolo posseduto, alla luce della totale irragionevolezza del sistema di reclutamento rivolto al personale docente e posto in essere dall'Amministrazione resistente che, da un lato, ha continuato a richiedere l'abilitazione all'insegnamento, quale requisito di accesso ai concorsi, e dall'altro, a partire dal concorso, previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017, identifica l'abilitazione, anche spendibile ai fini

dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 CFU.

2. Nello specifico gli istanti hanno concluso richiedendo a codesto On.le Tribunale di ***“ACCERTARE E DICHIARARE che i ricorrenti dispongono di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal titolo di studio congiunto ai 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche che consente l'inserimento nella prima fascia delle future graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle future graduatorie d'istituto personale docente l'eventuale nomina a tempo determinato con precedenza da parte dei Dirigenti Scolastici degli Istituto ove essi hanno presentato istanza di MAD..***

3. Codesto Giudice, preso atto del ***“possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del d.lgs. 59/2017”*** da parte degli istanti, e quindi dell'***“accertato possesso del titolo abilitante”*** ha, altresì, affermato che i ricorrenti potranno essere assunti con precedenza da parte dei D.S. in quanto docenti abilitati.

4. Nel merito l'On. Giudicante ha affermato infatti che una diversa interpretazione della surrichiamata normativa ed in particolare dell'art. 2 del DM 374/2017 ***“appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento”***;

5. Quanto all'efficacia temporale del provvedimento il Giudicante ha precisato che ***“anche l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia debba essere consentito, sia per il triennio 2017/2018-2018/2019 che per i successivi, agli aspiranti”*** che versino nella medesima situazione degli odierni deducenti;

6. Il richiamo alle *chances* di impiego costituite dalla “Messa A Disposizione” attiene esclusivamente all'esigenza cautelare all'epoca sottesa al ricorso, ma l'accertamento del diritto, ossia l'abilitazione in possesso dagli odierni istanti, è chiaramente dichiarata nell'ordinanza in questione;

7. Difatti, l'ordinanza è stata ritualmente comunicata alle controparti tanto che gli Uffici Scolastici interessati – in forza del titolo abilitante riconosciuto nell'ordinanza cautelare, hanno individuato gli istanti quali destinatari di incarico annuale per l'a.s. 2022/23.

8. Gli istanti, infatti, hanno preso servizio per svolgere l'incarico di supplenza annale ad essi conferito.

9. Le posizioni dei ricorrenti sono state oggetto di ratifica in sede di pubblicazione delle GPS aa.ss. 2022/24, nonché di **specifici decreti di convalida** da parte dell'Amministrazione resistente che ha riconosciuto la pacifica efficacia dell'ordinanza cautelare in questione.

10. Tuttavia il Dirigente dell'USP di Brindisi, ad anno scolastico quasi concluso in taluni casi e del tutto conclusi in altri, ha disposto l'esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria di I fascia delle GPS disconoscendo l'efficacia ed esecutività dell'ordinanza cautelare in argomento.

11. In particolare, sul punto la resistete ha affermato che *“il dispositivo del provvedimento cautelare de qua riguarda la possibilità di stipula di contratti a tempo determinato a seguito di messa a disposizione, e che pertanto non impingerebbe il permanere in I fascia delle graduatorie Provinciali per le supplenze”* e che *“il provvedimento cautelare non coinvolge gli anni scolastici successivi a quello di emanazione dell'ordinanza”*;

12. Orbene è evidente che il riferimento all'anno scolastico 2021/2022 si riferisce alla sola circostanza che giustifica l'interesse ad agire in via cautelare, ma l'accertamento compiuto dal giudice del diritto dell'istante, connesso al possesso del titolo abilitante all'insegnamento, non è affatto limitato, anzi espressamente esteso dal Giudicante quando afferma che l'inserimento nella graduatoria del personale abilitato deve essere ammesso non solo per il triennio in vigore, **ma anche per i successivi**;

13. Come noto, l'interpretazione del titolo esecutivo giudiziale intanto presuppone **“l'indeducibilità di motivi di contestazione nel merito delle statuizioni”** (v. Cassazione civile , sez. III , 05/06/2020 , n. 10806) e deve essere effettuata non limitandosi alla lettura del dispositivo, bensì considerando l'intero provvedimento; la giurisprudenza ha difatti più volte chiarito che *“il giudice è onerato di effettuare una interpretazione della sentenza avendo riguardo non solo al dispositivo, che costituisce sintesi del contenuto precettivo della stessa, ma anche alla motivazione. Solo dalla lettura combinata di tali elementi si può, infatti, cogliere l'essenza della decisione e l'estensione del giudicato, interno od esterno, a maggior ragione quando dalla lettura del solo dispositivo residuino dei dubbi in merito alla portata applicativa della sentenza”* (v., ex multis, Corte appello Brescia sez. I, 02/02/2022, n.113);

14. D'altro canto, non avrebbe alcun senso che sulla base dell'accertato possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, la ricorrente possa lavorare per un solo anno scolastico; il riferimento all'a.s. 2021/2022 contenuto nel dispositivo dell'ordinanza ha una valenza esplicativa ma non limitativa del diritto. In altre parole, accertata la qualità del titolo di abilitazione che consente agli interessati di essere inseriti in prima fascia non solo nel triennio in vigore, ma anche quelli successivi, il Giudicante ha ritenuto di precisare che mediante il provvedimento cautelare all'epoca gli istanti

avrebbero potuto lavorare mediante l'istanza di MAD presentata per l'a.s. 2021/2022, e non ha mai affermato invece che potessero lavorare "SOLO" per quel dato periodo.

15. Il decreto di convalida emesso dall'Amministrazione in esecuzione del titolo giudiziale e valido per il successivo anno scolastico 2022/2023 ha quindi piena validità e fondatezza;

16. Qualora controparte avesse voluto opporsi al comando impartito dal Giudicante avrebbe potuto, alternativamente o cumulativamente, proporre reclamo avverso l'anzidetta ordinanza, oppure instaurare il giudizio ordinario, all'esito del quale il Giudicante avrebbe dovuto confermare o revocare la statuizione cautelare.

17. Invece controparte, del tutto arbitrariamente, ha voluto dare una lettura restrittiva al provvedimento in questione, sebbene il provvedimento sia posto a tutela del fondamentale diritto al lavoro dei deducenti, che difatti ora rischiano di restare inoccupati per il resto del tempo.

18. La condotta di controparte è gravemente colpevole in quanto è fuor di dubbio che l'ordinanza cautelare sia un provvedimento che non ha esaurito la sua efficacia considerato il suo chiarissimo contenuto ed il suo scopo di tutelare il diritto al lavoro dei richiedenti; pertanto, l'unica interpretazione consentita è quella per cui il possesso del titolo abilitante, sancito dall'a.s. 2021/2022, perdura anche nel periodo successivo (come infatti chiarito già nell'ordinanza);

19. In definitiva, è interesse e diritto degli istanti ottenere la piena ed immediata attuazione di quanto disposto in via cautelare per tutte le motivazioni già espresse nel ricorso e richiamate nella suindicata ordinanza, e quindi

CHIEDE

che il Giudice della cautela, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia:

1. DETERMINARE le modalità dell'attuazione dell'ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 10467/2022 del 06/05/2022 RG n. 1216/2022 Tribunale di Messina, disponendo che il possesso del titolo abilitante all'insegnamento da parte dei ricorrenti, oggetto dell'accertamento giudiziale, non espliciti l'efficacia limitata all'a.s. 2021/2022 e, per l'effetto, **DISPORRE** con ordinanza i provvedimenti necessari e/o opportuni ad assicurare ai ricorrenti l'inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia delle G.I.

Documenti come da separato indice.

Ostuni-Messina, li 10 agosto 2023

Avv. Mariaconcetta Milone